

COMUNE DI _____

Provincia di _____

**REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ DELLA
SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI
AMMINISTRATORI COMUNALI E DELLE
SPESE ELETTORALI**

Approvato con delibera consiliare n. _____ del _____

Riscontrata legittima dal CO.RE.CO. il _____

Pubblicato all'albo pretorio dal _____ al _____

Entrato in vigore il _____

Addi _____

Il Segretario Comunale

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DELLE SPESE ELETTORALI

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, predisposto in applicazione dello statuto di questo comune, disciplina le modalità per la concreta attuazione della pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri comunali, degli Assessori e del Sindaco, nonché
2. Inoltre, come previsto dall'art. 53 della L.R. 1 settembre 1993, n.26, e dallo statuto, disciplina le modalità per la concreta attuazione della pubblicità delle spese di propaganda elettorale per l'elezione del Consiglio comunale e del Sindaco.
3. Le dichiarazioni presentate dai soggetti di cui al comma 1 e quelle previste dal comma 2 devono ispirarsi, per una completa informazione, ai principi di veridicità, completezza, correttezza e trasparenza.
4. La pubblicità della situazione patrimoniale e dei documenti relativi alle spese di propaganda elettorale dovrà essere attuata in modo da consentire la più ampia informazione e partecipazione di tutti i cittadini

Articolo 2 Norme di riferimento

1. Le norme di riferimento che regolano la pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri comunali, degli Assessori e del Sindaco, nonché dei Presidenti e dei Direttori delle aziende speciali sono: la L.R. 15.11.1982, n.128 e successive modifiche e integrazioni, la L.R. 1.9.1993, n.26, la L.R. 26.8.1992, n.7, le leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia, il vigente ordinamento EE.LL., lo statuto comunale e le altre leggi vigenti in materia.
2. Le norme di riferimento che regolano la pubblicità delle spese di propaganda elettorale sono: l'art. 53 della L.R. 1.9.1993, n.26 e successive modifiche e integrazioni, la L.R. 26.8.1992, n.7, le leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia, il vigente ordinamento EE.LL., lo statuto comunale e le altre leggi vigenti in materia.
3. Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento; inoltre le presenti norme saranno disapplicate, in attesa di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

Articolo 3 Interpretazione del regolamento

1. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente articolo 1 e le norme richiamate al precedente articolo 2.
2. Le eccezioni sollevate da qualsiasi amministratore comunale, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio.
3. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il

suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo.

4. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni. Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente regolamento.

Articolo 4 Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento e quelle richiamata dal precedente articolo 2 si applicano al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri comunali, ai Presidenti e ai Direttori delle aziende speciali e agli altri soggetti richiamati dalla legge regionale 15.11.1982, n.128, nonché a quei soggetti ai quali dette disposizioni saranno estese.

2. Le norme relative alla dichiarazione preventiva e al rendiconto elettorale, di cui all'articolo 53 della L.R. 26/93, si applicano a tutti i soggetti eletti a suffragio diretto.

Articolo 5 Esercizio del mandato elettivo

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, del Sindaco e la nomina degli Assessori, la loro entrata e durata in carica e la loro posizione giuridica, il rimborso delle spese e l'assistenza processuale sono regolati dalla legge, con le specificazioni previste dallo statuto.

2. Ogni Amministratore rappresenta l'intera comunità ed esercita la sue funzioni senza vincolo di mandato; pertanto, nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica, ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.

3. La personale situazione patrimoniale degli amministratori non ha alcuna rilevanza sulla loro candidabilità, eleggibilità e per l'esercizio del loro mandato; resta fermo l'obbligo di astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti.

Articolo 6 Diritti dei Cittadini

1. Tutti i cittadini, iscritti nelle liste elettorali di questo Comune, hanno diritto di conoscere le dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale degli amministratori e la documentazione relativa alle spese di propaganda elettorale.

2. Per l'esercizio di questo diritto, oltre all'affissione all'albo pretorio dovranno essere approntati idonei strumenti di informazione, come previsto dagli articoli seguenti.

3. L'accesso alla relativa documentazione e la relativa pubblicità sono regolati dai successivi articoli.

TITOLO SECONDO

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Articolo 7

Obblighi al momento dell'assunzione della carica.

1. Il Sindaco e i Consiglieri, entro tre mesi dalla convalida, e gli Assessori, entro tre mesi dal giuramento, sono tenuti a depositare presso l'ufficio segreteria:

1) Una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di Amministratori o di Sindaco di società, con l'apposizione della formula "Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

2) Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) Una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".

4) Certificato di famiglia.

2. Alla dichiarazione deve essere allegata copia della dichiarazione di cui al 3° comma dell'art.4 della legge 18/11/1981, n°659, relativa agli eventuali contributi ricevuti.

Articolo 8

Situazione patrimoniale del coniuge e dei figli

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri, all'atto del deposito della dichiarazione di cui al precedente art.7, sono tenuti a rilasciare ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale del coniuge, per il quale non sia stata pronunciata la separazione personale di cui all'art. 150 C.C., e dei figli conviventi relativa ai diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; alle azioni di società; alle quote di partecipazione a società; all'esercizio di funzioni di Amministratore o di Sindaco di società.

2. Inoltre devono depositare la dichiarazione dei redditi del coniuge, per il quale non sia stata pronunciata la separazione personale di cui all'art. 150 C.C. e dei figli conviventi.

3. I predetti adempimenti saranno eseguiti con le stesse modalità e secondo la stessa formula di cui al n°1 del precedente art.7, nonchè con il deposito della copia della eventuale dichiarazione separata dei redditi.

4. I soggetti di cui al primo comma sono esonerati dall'obbligo di cui al presente articolo, ove il coniuge non separato ed i figli conviventi non vi consentano espressamente. In questo caso il Consigliere dovrà presentare apposita dichiarazione sottoscritta dal coniuge e dai figli.

Articolo 9

Obblighi annuali

1 Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri in carica dovranno ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, depositare:

1) Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n°1 dell'art.7 verificatesi nell'anno precedente;

2) Copia della dichiarazione dei redditi.

2. Tale obbligo è esteso anche per gli eventuali adempimenti previsti dal precedente articolo 8.

3. Qualora non fossero intervenute variazioni, assieme alla dichiarazione dei redditi, presenterà apposita dichiarazione in tal senso.

Articolo 10

Obblighi successivi alla cessazione della carica

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri, entro tre mesi dalla cessazione della carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, sono tenuti a depositare in Segreteria una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al n°1 dell'art. 7 intervenute dopo l'ultima attestazione.

2. Entro il mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, gli stessi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

3. Tale obbligo è esteso anche agli eventuali adempimenti previsti all'articolo 8.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di rielezione o di nuova nomina senza soluzione di continuità.

Articolo 11

Moduli per le dichiarazioni

1. Le dichiarazioni e gli attestati patrimoniali di cui ai precedenti articoli vengono effettuati sui moduli rilasciati dall'ufficio segreteria secondo i modelli di cui agli allegati A, B, C e D, che formano parte integrante del presente regolamento.

Articolo 12

Diffida ad adempiere

1. Decorsi i termini previsti dai precedenti articoli 7 e 9, il Sindaco diffida l'Assessore o il Consigliere inadempiente ad adempiere entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica della diffida stessa. Il Consigliere o l'Assessore diffidato ha diritto di presentare le debite spiegazioni per iscritto.

2. Se il Consigliere o l'Assessore diffidato non adempie nei termini di cui al precedente comma decade dalla carica.

3. Il Sindaco darà notizia della inadempienza del Consigliere e dell'intervenuta decadenza al Presidente del Consiglio comunale, che a sua volta informerà il Consiglio, come previsto dall'apposito regolamento, per i provvedimenti di competenza previsti dal vigente ordinamento e dallo statuto.

4. In caso di inadempienza di un Assessore, il Sindaco prenderà atto, con provvedimento formale della inadempienza e della conseguente decadenza, dandone comunicazione al Consiglio comunale entro sette giorni assieme alla nomina del nuovo Assessore.

5. Delle inadempienze e delle decadenze di cui ai commi precedenti sarà data pubblicità mediante affissione per 60 giorni all'albo pretorio dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale e dal Sindaco.

6. Al Consigliere o all'Assessore cessati dalla carica, che non abbiano adempiuto agli obblighi di cui al precedente art. 10, sarà applicata la diffida prevista dal primo comma e, in caso di inadempienza, la verifica dell'inottemperanza del Sindaco sarà pubblicata all'albo pretorio per 60 giorni.

Articolo 13

Inadempienza del Sindaco

1. In caso di inadempienza del Sindaco, decorsi i termini previsti dai precedenti articoli 7 e 9, il Segretario comunale effettuerà specifica segnalazione all'Assessore regionale agli enti locali per i provvedimenti di conseguenza, dandone contemporanea comunicazione al Presidente del Consiglio e all'interessato.

2. Il Sindaco ha diritto di presentare le debite spiegazioni per iscritto, dandone contemporanea comunicazione al Presidente del Consiglio, che a sua volta informerà il Consiglio, come previsto dall'apposito regolamento, per i provvedimenti di competenza previsti dal vigente ordinamento

e dallo statuto.

3. Il Segretario comunale darà comunicazione al Presidente del Consiglio dei successivi provvedimenti dell'Assessore regionale agli enti locali.

4. Dei provvedimenti dell'Assessore regionale agli enti locali sarà data pubblicità mediante affissione per 60 giorni all'albo pretorio.

Articolo 14

Regolarizzazioni delle dichiarazioni

1. Se il Consigliere o l'Assessore ha adempiuto agli obblighi previsti nel presente Regolamento, depositando tuttavia dichiarazioni o documenti irregolari o incompleti, il Sindaco gli assegnerà trenta giorni di tempo per la regolarizzazione degli atti.

2. Se l'irregolarità o l'incompletezza riguarda dichiarazioni o documenti del Sindaco la predetta comunicazione sarà fatta dal Segretario comunale.

2. La comunicazione della fissazione del termine per la regolarizzazione è fatta mediante notifica.

Articolo 15

Notifiche e comunicazioni

1. Le notifiche e le comunicazioni previste dal presente titolo devono essere consegnate al domicilio del Consigliere, dell'Assessore e del Sindaco a mezzo di messo comunale, che rimetterà all'ufficio segreteria, per essere conservata nel fascicolo relativo all'interessato, la dichiarazione di avvenuta consegna con l'indicazione del giorno in cui la stessa è stata effettuata.

2. Alle notifiche e alle comunicazioni previste dal presente titolo si applicano le disposizioni dell'art.48 dell'O.EE.LL. e quelle previste dal vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale per la notifica dell'avviso di convocazione del Consiglio.

3. Il Segretario Comunale rilascerà ai Consiglieri Comunali, agli Assessori e al Sindaco ricevuta con l'indicazione delle dichiarazioni depositate.

Articolo 16

Diritto degli elettori all'informazione

1. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste ai numeri 1 e 3 del precedente articolo 7; dall'articolo 8, commi 1 e 4; dall'articolo 9, commi 1 e 2 o 3; dall'articolo 10 commi, 1 e 3 del presente regolamento.

2. Il diritto di cui al comma precedente è esercitato, dietro formale richiesta in carta semplice al Segretario Comunale, prendendo visione del "Bollettino" di cui al successivo art.17.

3. Eventuale richiesta e rilascio di copia del bollettino avverrà, ai sensi dell'art.199 dell'O.EE.LL., previa formale richiesta in carta semplice e in esenzione di bollo per le copie non conformizzate, in conformità alle vigenti disposizioni sul bollo per quelle conformizzate, e previo pagamento dei diritti di copia nella misura vigente.

Articolo 17

Bollettino per la pubblicità della situazione patrimoniale

1. È istituito il "Bollettino" per la pubblicità della situazione patrimoniale degli amministratori del Comune.

2 Il Bollettino dovrà essere approntato entro due mesi dalla scadenza dei termini previsti dagli articoli 7, 9 e 10 e dovrà riportare, per ciascun soggetto obbligato le dichiarazioni di cui al I° comma dell'art. 16, nonchè le diffide, le giustificazioni e i provvedimenti previsti dal presente Regolamento.

3. La pubblicazione e la pubblicità del Bollettino è effettuata a cura del Segretario Comunale.

4. Entro il termine di cui al II° comma, una copia del Bollettino è affissa all'albo; un'altra è depositata in segreteria per gli adempimenti di cui all'art. 16.

TITOLO TERZO

SPESE ELETTORALI

Articolo 18

Dichiarazione preventiva

1. Entro cinque giorni dall'avvenuta presentazione della lista per l'elezione del Consiglio comunale e della candidatura per l'elezione del Sindaco, i delegati devono depositare nella segreteria comunale la dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale per ogni tipo di elezione.

2. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle inerenti:

- a) alla produzione, all'acquisto, all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione e sulle radio e televisioni private;
- c) all'organizzazione di tutte le manifestazioni di propaganda;
- d) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio per la campagna elettorale.

3. La dichiarazione preventiva dovrà quantificare le spese presuntive in complesso e, indicativamente per ognuna delle lettere del precedente comma.

4. Qualora sia intendimento raccogliere fondi per il finanziamento della campagna elettorale, la dichiarazione preventiva dovrà indicare un mandatario elettorale che è tenuto a sottoscrivere il rendiconto finale delle spese.

Articolo 19

Rendiconto delle spese

1. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati i candidati per l'elezione del Consiglio comunale e alla carica di sindaco devono depositare nella segreteria comunale il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale.

2. Qualora siano stati raccolti fondi per il finanziamento della campagna elettorale, il mandatario elettorale è tenuto a sottoscrivere il rendiconto finale delle spese.

3. Il rendiconto dovrà specificare i contributi e i servizi ricevuti e le spese sostenute.

4. Le spese sostenute devono essere specificate per:

- a) la produzione, l'acquisto, l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione e sulle radio e televisioni private;
- c) l'organizzazione di tutte le manifestazioni di propaganda;
- d) il personale utilizzato;
- e) ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

5. Inoltre, il rendiconto dovrà contenere eventuale attestazione relativa all'utilizzo di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione del partito o del movimento o della formazione politica di cui la lista o il candidato fanno parte.

6. Il rendiconto, compilato secondo l'allegato E), dovrà essere sottoscritto dai soggetti indicati dai precedenti commi 1 e 2 con l'apposizione della formula "SUL MIO ONORE AFFERMO CHE IL RENDICONTO PRESENTATO E LE RELATIVE DICHIARAZIONI CORRISPONDONO AL VERO".

7. Qualora i singoli candidati non abbiano ricevuto contributi, raccolto fondi o sostenuto spese individualmente, fermo restando l'obbligo previsto dal comma precedente, il rendiconto previsto dal presente articolo dovrà essere sottoscritto dai delegati e dal candidato capo lista o dal candidato alla carica di Sindaco.

Articolo 20

Diffida ad adempiere

1. Decorsi i termini previsti dal precedente articolo 18 il Sindaco diffida gli inadempienti a provvedere entro il termine di tre giorni dalla data di notifica della diffida stessa.
2. Decorsi i termini previsti dal precedente articolo 19 il Sindaco diffida gli inadempienti a provvedere entro il termine di dieci giorni dalla data di notifica della diffida stessa.
3. Il Sindaco darà notizia della eventuale inottemperanza al Presidente del Consiglio comunale, che a sua volta informerà il Consiglio per i provvedimenti di competenza, come previsto dal precedente articolo.
4. Nel caso che l'inadempienza riguardi il Sindaco neo eletto, le comunicazioni di cui ai precedenti commi saranno effettuate dal Segretario comunale.
5. Delle inadempienze e delle inottemperanze di cui ai commi precedenti sarà data pubblicità mediante affissione per 60 giorni all'albo pretorio, così come dei provvedimenti adottati dal Consiglio comunale.

Articolo 21

Regolarizzazioni delle dichiarazioni

1. Se gli interessati hanno adempiuto agli obblighi previsti nel presente titolo, depositando tuttavia dichiarazioni o documenti irregolari o incompleti, il Sindaco li inviterà nei termini di cui al precedente articolo a regolarizzare gli atti.
2. Se l'irregolarità o l'incompletezza riguarda dichiarazioni o documenti relativi al Sindaco neo eletto, la predetta comunicazione sarà fatta dal Segretario comunale.
2. La comunicazione della fissazione del termine per la regolarizzazione, così come la diffida di cui al precedente articolo, è fatta mediante notifica.

Articolo 22

Pubblicità

1. La dichiarazione preventiva e il rendiconto delle spese per la campagna elettorale sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio del Comune entro cinque giorni dal loro deposito e per sessanta giorni.
2. Copia verrà inserita nel fascicolo inerente la relativa elezione a disposizione di tutti i cittadini, che possono presentare osservazioni depositandole nella segreteria comunale.
3. Eventuali osservazioni saranno, a cura del Segretario comunale, portate a conoscenza dei sottoscrittori per le necessarie spiegazioni e precisazioni da presentare entro trenta giorni al Segretario comunale, che assieme alle osservazioni le trasmetterà al Presidente del Consiglio.
4. Il Presidente porterà a conoscenza del Consiglio, nella prima seduta ordinaria, la documentazione di cui al primo e al terzo comma del presente articolo.
5. Il Consiglio comunale, se ne ricorreranno gli estremi, potrà censurare il comportamento dei sottoscrittori, restando salvi i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente.

Articolo 23

Diritto degli elettori all'informazione

1. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune hanno diritto di conoscere le dichiarazioni preventive, i rendiconti elettorali e le relative diffide e contestazioni.
2. Il diritto di cui al comma precedente è esercitato, dietro formale richiesta in carta semplice al Segretario Comunale.
3. Eventuale richiesta e rilascio di copia avverrà, ai sensi dell'art.199 dell'O.EE.LL., previa formale richiesta in carta semplice e in esenzione di bollo per le copie non conformizzate, in conformità alle vigenti disposizioni sul bollo per quelle conformizzate, e, in ogni caso previo pagamento dei diritti di copia nella misura vigente.

Articolo 24

Notifiche e comunicazioni

1. Le notifiche e le comunicazioni previste dal presente titolo devono essere consegnate al domicilio degli interessati a mezzo di messo comunale, che rimetterà all'ufficio segreteria, per essere conservata nel fascicolo relativo, la dichiarazione di avvenuta consegna con l'indicazione del giorno in cui la stessa è stata effettuata.

2. Alle notifiche e alle comunicazioni previste dal presente titolo si applicano le disposizioni dell'art.48 dell'O.EE.LL.e quelle previste dal vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale per la notifica dell'avviso di convocazione del Consiglio.

3. Il Segretario Comunale rilascerà agli interessati ricevuta con l'indicazione delle dichiarazioni e dei documenti depositati

4. I delegati delle liste e dei candidati hanno diritto, al momento della presentazione delle liste e delle candidature, di avere consegnato, per la necessaria informazione e per l'ottemperanza, stralcio del presente regolamento contenente il presente titolo terzo.

Articolo 25

Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale per l'elezione del Consiglio comunale e del Sindaco è ammessa a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali nei tempi e nei limiti previsti dalla legge 4 aprile 1956, n.212 e successive modifiche.

2. È vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radio-televisive.

3. Per la propaganda elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 29 della legge 25 marzo 1993, n.81.

4. Per l'accesso alla stampa ed ai mezzi di informazione radiotelevisiva si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n.515, per i sondaggi l'articolo 6 e per le relative sanzioni l'articolo 15 della medesima legge.

5. Il comune è tenuto a mettere a disposizione delle liste partecipanti all'elezione del Consiglio comunale e dei candidati all'elezione del Sindaco, in misura eguale tra loro e previo accordo, sui modi e sui tempi, stipulato con l'intervento del Segretario comunale che dirimerà eventuali controversie, i locali e i mezzi di proprietà comunale già predisposti per conferenze, dibattiti o comizi. Gli interessati dovranno rimborsare le spese relative all'uso dei locali e dei mezzi in base ai costi calcolati dall'ufficio tecnico comunale.

TITOLO QUARTO

NORME FINALI

Articolo 26

Diffusione

1. Copia del presente regolamento sarà consegnata ai Consiglieri comunali e agli Assessori in carica. Inoltre, copia sarà inviata, dopo la loro proclamazione, ai Consiglieri neo-eletti e agli Assessori neo-nominati.

2. Copia del regolamento deve essere depositata nella segreteria comunale a disposizione degli amministratori e dei cittadini.

3. Il Sindaco invierà copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, all'organo di revisione, al Difensore civico, agli enti, istituzioni, ecc. dipendenti od ai quali il Comune partecipa.

Articolo 27

Entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole riscontro da parte dell'organo di controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune.

3. Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.

allegato A)

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
(Al momento dell'assunzione della carica)

Il sottoscritto

nato a _____ il _____

che ricopre la carica di _____

di questo comune, :

DICHIARA

- 1) Di essere titolare dei diritti reali sottoindicati sugli immobili qui di seguito descritti:

- 2) Di essere titolare dei diritti reali sottoindicati sui seguenti mobili registrati:

- 3) Di essere titolare di quote di partecipazione nelle seguenti società:

- 4) Di esercitare le funzioni di amministratore e/o sindaco nelle seguenti società:

- 5) Di avere presentato per l'anno la dichiarazione dei redditi che si allega in fotocopia.

- 6) Che il coniuge non separato e i figli conviventi consentono a presentare la prevista dichiarazione, che, pertanto, si allega.

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LE DICHIARAZIONI RESE CORRISPONDONO AL VERO

LI

IN FEDE

=====

Depositata in segreteria il _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

allegato B)

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
(Da presentare ogni anno)

Il sottoscritto

nato a

il

che ricopre la carica di

di questo comune,

DICHIARA

le seguenti variazioni rispetto alla situazione patrimoniale già presentata l'anno precedente

1) Diritti reali sugli immobili.

A) variazioni in più:

B) variazioni in meno:

2) Diritti reali su mobili registrati.

A) variazioni in più:

B) variazioni in meno:

3) Quote di partecipazione in società.

A) variazioni in più:

B) variazioni in meno:

4) Funzioni di amministratore e/o sindaco in società:

A) variazioni in più:

B) variazioni in meno:

5) Di avere presentato per l'anno la dichiarazione dei redditi che si allega in fotocopia.

6) Che il coniuge non separato e i figli conviventi consentono a presentare la prevista dichiarazione, che, pertanto, si allega.

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LE DICHIARAZIONI RESE CORRISPONDONO AL VERO

LI

IN FEDE

=====

Depositata in segreteria il

IL SEGRETARIO COMUNALE

allegato C)

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE VARIAZIONI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
(Da presentare alla cessazione della carica)

Il sottoscritto

nato a _____ il _____

che ha ricoperto la carica di _____ di questo comune,

D I C H I A R A

le seguenti variazioni rispetto alla situazione patrimoniale già presentata in data

1) Diritti reali sugli immobili.

A) variazioni in più:

B) variazioni in meno:

2) Diritti reali su mobili registrati.

A) variazioni in più:

B) variazioni in meno:

3) Quote di partecipazione in società.

A) variazioni in più:

B) variazioni in meno:

4) Funzioni di amministratore e/o sindaco in società:

A) variazioni in più:

B) variazioni in meno:

C) Che il coniuge non separato e i figli conviventi consentono a presentare la prevista dichiarazione, che, pertanto, si allega.

Presenta / Si impegna a presentare copia della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente.

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LE DICHIARAZIONI RESE CORRISPONDONO AL VERO

LI

IN FEDE

=====
Depositata in segreteria il

IL SEGRETARIO COMUNALE

allegato D)

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA PROPAGANDA ELETTORALE
(Al momento dell'assunzione della carica)

Il sottoscritto

nato a

il

che ricopre la carica di

di questo comune,

D I C H I A R A

() di non avere sostenuto spese e/o assunto obbligazioni per la propaganda elettorale.

() di avere sostenuto spese e/o assunto obbligazioni per la propaganda elettorale, come qui di seguito indicato:

A T T E S T A

() di essersi avvalso esclusivamente di mezzi e materiali propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte.

() di non essersi avvalso esclusivamente di mezzi e materiali propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ho fatto parte.

All'uopo vedasi la dichiarazione relativa al rendiconto delle spese elettorali.

Allego copia delle dichiarazioni previste dal terzo comma della legge 18.11.1981, n.659.

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LE DICHIARAZIONI RESE CORRISPONDONO AL VERO

LI

IN FEDE

=====

Depositata in segreteria il

IL SEGRETARIO COMUNALE

allegato E)

RENDICONTO RELATIVO ALLE SPESE ELETTORALI

(Al momento dell'assunzione della carica)

Il sottoscritto

nato a

il

eletto il

alla carica di

di questo comune,

D I C H I A R A

() di non avere ricevuto contributi o servizi per la campagna elettorale.

() di avere ricevuto per la campagna elettorale i contributi o/e i servizi qui di seguito indicati:

() di non avere raccolto fondi per il finanziamento della campagna elettorale.

() di avere raccolto per il finanziamento della campagna elettorale i fondi di cui all'allegato prospetto, che contiene anche la specifica del loro utilizzo, sottoscritto dal mandatario elettorale.

() di non avere sostenuto spese e/o assunto obbligazioni per la campagna elettorale.

() di avere sostenuto per la campagna elettorale le spese qui di seguito indicate per:

a) la produzione, l'acquisto, l'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) la distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione e sulle radio e televisioni private;

c) l'organizzazione di tutte le manifestazioni di propaganda;

d) il personale utilizzato;

e) ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

A T T E S T A

() di essersi avvalso esclusivamente di mezzi e materiali propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte.

SUL MIO ONORE AFFERMO CHE IL RENDICONTO PRESENTATO E LE DICHIARAZIONI RESE CORRISPONDONO AL VERO

LI

IN FEDE

=====

Depositato in segreteria il

IL SEGRETARIO COMUNALE

INDICE

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI		pag.
Art. 1	Oggetto e finalità	2
Art. 2	Norme di riferimento	2
Art. 3	Interpretazione del regolamento	2
Art. 4	Ambito di applicazione	4
Art. 5	Esercizio del mandato elettivo	4
Art. 6	Diritti dei cittadini	4
 TITOLO SECONDO SITUAZIONE PATRIMONIALE		
Art. 7	Obblighi all'assunzione della carica	6
Art. 8	Situazione patrimoniale del coniuge	6
Art. 9	Obblighi annuali	6
Art. 10	Obblighi alla cessazione della carica	8
Art. 11	Moduli per le dichiarazioni	8
Art. 12	Diffida ad adempiere	8
Art. 13	Inadempienza del Sindaco	8
Art. 14	Regolarizzazioni delle dichiarazioni	10
Art. 15	Notifiche e comunicazioni	10
Art. 16	Diritti degli elettori	10
Art. 17	Bollettino per la pubblicità	10
 TITOLO TERZO SPESE ELETTORALI		
Art. 18	Dichiarazione preventiva	12
Art. 19	Rendiconto delle spese	12
Art. 20	Diffida ad adempiere	14
Art. 21	Regolarizzazione delle dichiarazioni	14
Art. 22	Pubblicità	14
Art. 23	Diritto degli elettori	14
Art. 24	Notifiche e comunicazioni	16
Art. 25	Propaganda elettorale	16
 TITOLO QUARTO NORME FINALI		
Art. 26	Diffusione	18
Art. 27	Entrata in vigore	18
 ALLEGATI		
Allegato A	20
Allegato B	22
Allegato C	24
Allegato D	26
Allegato E	28